

Rete di scuole
Gallarate



www.peer-education.it



Patente di smartphone

Aggiornamenti legislativi
L. 71/2017 L. 92/2019 L. 159/2023

Elena Ferrara
Senatrice XVII legislatura
Promotrice della legge 71/2017

LA STORIA DI CAROLINA E LA LEGGE 71/17

11 ANNI SENZA CAROLINA PICCHIO

La Stampa – 6 gennaio 2024



Carolina Picchio aveva 14 anni, in suo nome è stata intrapresa una battaglia contro il c

ELENA FERRARA La prof della ragazza divenuta senatrice
“Quella legge approvata solo nel 2017
avrebbe potuto aiutare anche lei”

IL COLLOQUIO

La missione di Elena Ferrara non si è esaurita al momento dell'approvazione della legge dedicata a Carolina nel 2017. L'ex senatrice Pd di Oleggio, docente della ragazza alle Medie, ha in questi anni portato avanti progetti per promuovere la consapevolezza in rete e la conoscenza delle misure previste dal testo che porta la

sua firma. «È un impegno che continuerò a perseguire con grandi motivazioni - promette -». Anche per me Carolina è una presenza quotidiana».

L'attività di Ferrara si concretizza in varie direzioni, per esempio a livello divulgativo con interventi che negli ultimi tempi l'hanno vista anche collaborare alla redazione di un libro di Educazione civica del biennio nella parte relativa al digitale. Dalla sinergia con l'associazione «Contorno viola»

di Verbania è nato invece il patentino per lo smartphone, un progetto-pilota per i ragazzi di prima media del territorio e ormai diffuso in tutta Italia. Solo nel 2023 sono stati 18 mila i tesserini consegnati in Piemonte, di cui 2.300 di secondo livello e cioè di aggiornamento per la prima Superiore; altri 20 mila in tutta Italia. Questo percorso formativo è stato anche riconosciuto nella legge regionale come strumento di educazione alla cittadinanza

digitale consapevole, obiettivo sostenuto dal consigliere Domenico Rossi. «A 11 anni dalla tragedia di Carolina, il suo caso e la legge che ne è seguita sono ancora estremamente attuali - riflette Ferrara -. Quella tragedia ha scoperchiato un tema rilevante, ripreso anche per parlare di violenza sulle donne e revenge porn. Continuo a sostenere quanto sia importante informare i ragazzi non solo sull'utilizzo corretto degli smartphone, ma ancora di più sui loro diritti e le azioni di tutela che possono compiere quando si sentono vessati. La stessa Carolina, se avesse avuto a disposizione questo tipo di formazione, avrebbe probabilmente messo in atto azioni di autodifesa. Oggi ancora di più emerge il biso-



ELENA FERRARA
EX SENATRICE PD
E DOCENTE DI CAROLINA

**È un impegno che continuerò a perseguire
Carolina è una presenza quotidiana**

gno di un approccio interdisciplinare che non coinvolga solo scuola e famiglia, ma anche i servizi sanitari e del welfare legati ai giovani che soffrono di fragilità».

La legge 71/17 è intanto in fase di modifica. Il 6 settembre la Camera ha approvato all'unanimità un testo che aggiorna i contenuti del documento elaborato da Ferrara ed entro il 2024 la nuova versione dovrebbe superare l'esame del Senato. «L'importante è che l'impianto su cui si regge il testo del 2017 non sia stato stravolto - dice Ferrara -. Nella nuova proposta si è conservato l'approccio preventivo e interdisciplinare, non quello di introduzione di ulteriori reati e sanzioni già previsti». F.M. —

REPORTAGE DI EMILIA

LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO DEDICATA A CAROLINA

20
maggio
2015

Il DDL 1261 a prima firma Ferrara depositato a gennaio 2014, prende il via in Senato da una indagine conoscitiva in Commissione diritti umani; ha un iter lungo e complicato con quattro letture per l'approvazione definitiva.
E' una legge di diritto mite e partecipativo con approccio educativo e preventivo al fenomeno delle prevaricazioni tra pari.
E' la prima legge in Europa sul cyberbullismo.



La legge 71/2017 viene dedicata a Carolina

17
maggio
2017



LEGGE 17 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo

La Legge 71/2017 entra in vigore il 18 giugno 2017

LEGGE 17 maggio 2024, n. 70

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

La Legge 70/2024 entra in vigore il 14 giugno 2024

17
maggio
2024

I DOCUMENTI PIU' RECENTI SUI DIRITTI IN INTERNET

Legge 29 maggio 2017 n. 71

*DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DEL CYBERBULLISMO*

*DICHIARAZIONE DEI
DIRITTI IN INTERNET*

Luglio 2015
Camera dei Deputati

*LINEE-GUIDA PER RISPETTARE, PROTEGGERE E SODDISFARE
I DIRITTI DEI MINORI NELL'AMBIENTE DIGITALE*
(Racc. CM/Rec 2018/7 Comitato Consiglio Ministri)

4 luglio 2018

Legge 8 agosto 2019 n. 92
*INTRODUZIONE
DELL'INSEGNAMENTO
SCOLASTICO DELL'EDUCAZIONE
CIVICA*

Commento generale CRC n. 25
*SUI DIRITTI DEI MINORI IN AMBIENTE
DIGITALE*
24 marzo 2021



*STRATEGIA EUROPEA PER I
DIRITTI DEI MINORI 2021-24*
24 marzo 2021

IL COMMENTO N. 25 CRC E LE MISURE DELLA L.71/17

Un'adeguata riparazione comprende la restituzione, il risarcimento e la soddisfazione e può richiedere scuse, correzione, **rimozione di contenuti illeciti**, accesso a servizi di **recupero psicologico** o altre misure. In relazione alle violazioni nell'ambiente digitale, i meccanismi correttivi dovrebbero tenere conto della vulnerabilità dei minori e della necessità di essere **rapidi nell'arrestare i danni continui e futuri**.

1. Ciascun minore over 14, nonché ciascun genitore del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può **inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco** di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

LE LINEE-GUIDA EUROPEE – CM/REC (2018)7

75. Laddove si verificano forme di violenza online **peer-to-peer** o violazioni di abusi, gli Stati dovrebbero, per quanto possibile, **perseguire approcci preventivi e riparativi, prevenendo la criminalizzazione dei minori**.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE L. 92/2019

Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale

- a) Valutare affidabilità delle fonti e contenuti digitali
- b) Saper usare una comunicazione digitale appropriata
- c) Crescere la propria cittadinanza partecipativa con le TIC
- d) Conoscere norme comportamentali in ambiente digitale
- e) gestire l'identità digitale, proteggere la propria reputazione
- f) tutelare la riservatezza conoscendo le regole applicate dai servizi digitali
- g) evitare rischi per la salute; proteggere sé e gli altri da pericoli; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.



Art.7 Scuola e famiglia

Per valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie integrando il patto educativo di corresponsabilità estendendolo alla scuola primaria.

PER UNA DIDATTICA DI CITTADINANZA

Art. 5
LEGGE 92/19
Educazione alla
cittadinanza digitale

PNSD
Nuovi modelli di
interazione
didattica
che usano la rete
Azione #6

Linee guida
2017 – 2021 - ?

Art. 4
LEGGE 71/17
Uso consapevole del
web - diritti e doveri in
internet

Linee guida
2020 e 2024

Strumenti	
AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	
OBIETTIVI	Azioni
✓ Potenziare l'infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e inclusive	✓ Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata
✓ Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l'incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l'innovazione	✓ Azione #5 - Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas' Box)
✓ Figure didattiche unicamente "transversali" a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili	✓ Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device)
✓ Allineare l'edilizia scolastica con l'evoluzione della didattica	✓ Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico
✓ Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all'interno e oltre gli edifici scolastici	✓ Sinergie - Edilizia Scolastica Innovativa

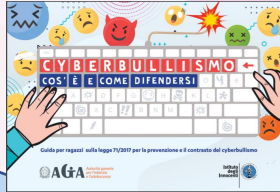
**EDUCAZIONE
CIVICA
DIGITALE**

Art. 1
LEGGE 107/15
comma 7 lettera h
Uso critico dei social
network

Art. 1
LEGGE 107/15
Comma 16
PIANO EDUCAZIONE AL
RISPETTO



DigComp 2.2
Il quadro delle
competenze digitali
per i cittadini
4 - SICUREZZA



LA NUOVA VERSIONE DEL DIGCOMP 2.2



192. È consapevole che alcune applicazioni su dispositivi digitali (ad esempio gli smartphone) possono favorire l'adozione di comportamenti salutari, monitorando e avvisando l'utente sulle proprie condizioni di salute (ad esempio, fisica, emotiva e psicologica). Tuttavia, alcune azioni o immagini proposte da tali applicazioni possono anche avere un impatto negativo sulla salute fisica o mentale (ad esempio la visualizzazione di modelli di corpo "idealizzati" può causare ansia).
193. Sa che il termine "cyberbullismo" si riferisce al bullismo perpetrato con l'uso di tecnologie digitali (cioè un comportamento ripetuto volto a spaventare, irritare o svergognare le persone prese di mira).

DIMENSIONE 1 • AREA DI COMPETENZA

2. COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE

DIMENSIONE 2 • COMPETENZA

2.6 GESTIRE L'IDENTITÀ DIGITALE

Creare e gestire una o più identità digitali, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire i dati che uno ha prodotto, utilizzando diversi strumenti, ambienti e servizi digitali.



104. È consapevole che l'identità digitale si riferisce a (1) il metodo di autenticazione di un utente su un sito web o un servizio online, e anche a (2) un insieme di dati che identificano un utente attraverso il tracciamento delle sue attività digitali, azioni e contributi su Internet o sui dispositivi digitali (ad esempio, pagine visualizzate, cronologia degli acquisti), dati personali (ad esempio, nome, username, dati del profilo come età, genere e hobby) e dati di contesto (ad esempio la posizione geografica).



Sicurezza

Proteggere i dispositivi, i contenuti, i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. Proteggere la salute fisica e psicologica ed essere competenti in materia di tecnologie digitali per il benessere e l'inclusione sociale. Essere consapevoli dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali e del loro utilizzo.

LE LINEE GUIDA 2024

Le Linee guida si configurano come strumento di supporto e sostegno ai docenti anche di fronte ad alcune gravi emergenze educative e sociali del nostro tempo quali, ad esempio, l'aumento di atti di bullismo, di cyberbullismo e di violenza contro le donne, la dipendenza dal digitale.

Dalle premesse generali
Potranno essere previsti approfondimenti in tema di privacy e tutela dei propri dati e identità personale, oltre ad adeguati focus che mirino a prevenire e contrastare attività di cyberbullismo.

<u>Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 10</u>	
<i>Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.</i>	
Obiettivi di apprendimento	
<i>Scuola primaria</i>	<i>Scuola secondaria di I grado</i>
Ricerca in rete semplici informazioni, distinguendo dati veri e falsi.	Ricerca, analizzare e valutare dati, informazioni e contenuti digitali, riconoscendone l'attendibilità e l'autorevolezza.
Utilizzare le tecnologie per elaborare semplici prodotti digitali.	Utilizzare le tecnologie per integrare e rielaborare contenuti digitali in modo personale.
Riconoscere semplici fonti di informazioni digitali.	Individuare le fonti di provenienza, le modalità e gli strumenti di diffusione delle notizie nei media digitali.

SVILUPPO DI COMPETENZE I CICLO

Traguardo n. 11 : Netiquette e contesti comunicativi

Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 11

Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali consentite, individuando forme di comunicazione adeguate ai diversi contesti di relazione, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.

Obiettivi di apprendimento

<i>Scuola primaria</i>	<i>Scuola secondaria di I grado</i>
Interagire con strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.	Interagire con le principali tecnologie digitali, adattando la comunicazione allo specifico contesto.
Conoscere e applicare semplici regole per l'utilizzo corretto di strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.	Conoscere e applicare le regole di corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale, quali tablet e computer.
Conoscere e applicare le principali regole di partecipazione alle classi virtuali e alle piattaforme didattiche.	Utilizzare classi virtuali, forum di discussione a scopo di studio, di ricerca, rispettando le regole della riservatezza, della <i>netiquette</i> e del diritto d'autore.

SVILUPPO DI COMPETENZE I CICLO

Traguardo per lo sviluppo delle competenze n. 12

Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.

Obiettivi di apprendimento

Scuola primaria

Conoscere il significato di identità e di informazioni personali in semplici contesti digitali di uso quotidiano.

Conoscere i rischi connessi con l'utilizzo degli strumenti digitali in termini di sicurezza personale.

Conoscere semplici modalità per evitare rischi per la salute e minacce al benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali.
Riconoscere, evitare e contrastare le varie forme di bullismo e cyberbullismo.

Scuola secondaria di I grado

Creare e gestire la propria identità digitale controllando la circolazione dei propri dati personali attraverso diverse forme di protezione dei dispositivi e della privacy.

Valutare con attenzione ciò che di sé si consegna agli altri in rete, rispettando le identità, i dati e la reputazione altrui.

Conoscere ed evitare i rischi per la salute e le minacce derivanti dall'uso di tecnologie digitali: dipendenze connesse alla rete e al gaming, bullismo e cyberbullismo, atti di violenza on line, comunicazione ostile, diffusione di fake news e notizie incontrollate.

SVILUPPO DI COMPETENZE II CICLO (NC 1 e 2)

Conoscere e adottare le norme di circolazione stradale come pedoni e conduttori di veicoli, rispettando la sicurezza e la salute propria e altrui e prevenendo possibili rischi. Analizzare il fenomeno dell'incidentalità stradale, con riferimento all'ambito nazionale ed europeo, al fine di identificare le principali cause, anche derivanti dal consumo di alcool e sostanze psicotrope e dall'uso del cellulare, individuare i relativi danni sociali e le ricadute penali.

Contrastare ogni forma di violenza, bullismo e discriminazione verso qualsiasi persona e favorire il superamento di ogni pregiudizio.

Individuare gli effetti dannosi derivanti dall'assunzione di sostanze illecite (ogni tipologia di droga, comprese le droghe sintetiche) o di comportamenti che inducono dipendenza (oltre alle droghe, il fumo, l'alcool, il doping, l'uso patologico del *web*, il *gaming*, il gioco d'azzardo), anche attraverso l'informazione delle evidenze scientifiche; adottare conseguentemente condotte a tutela della propria e altrui salute.

Individuare e attuare azioni di riduzione dell'impatto ecologico, anche grazie al progresso scientifico e tecnologico, nei comportamenti quotidiani dei singoli e delle comunità. Individuare nel proprio stile di vita modelli sostenibili di consumo, con un focus specifico su acqua ed energia.

Analizzare forme, funzioni (unità di conto, valore di scambio, fondo di valore) e modalità d'impiego (pagamenti, prestiti, investimenti...) delle diverse monete reali e virtuali, nazionali e locali, esaminandone potenzialità e rischi.

Competenza 3 Rispettare le regole e le norme che governano lo stato di diritto, la convivenza sociale e la vita quotidiana in famiglia, a scuola, nella comunità, nel mondo del lavoro al fine di comunicare e rapportarsi correttamente con gli altri, esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri per contribuire al bene comune e al rispetto dei diritti delle persone.

Competenza 4 Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela della salute e del benessere psicofisico.

Competenza 5 Comprendere l'importanza della crescita economica. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili volti alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e delle risorse naturali per uno sviluppo economico rispettoso dell'ambiente.

Competenza 8 Maturare scelte e condotte di tutela del risparmio e assicurativa nonché di pianificazione di percorsi previdenziali e di utilizzo responsabile delle risorse finanziarie. Riconoscere il valore dell'impresa e dell'iniziativa economica privata.

SVILUPPO DI COMPETENZE II CICLO (NC 3)

Competenza n. 10

Sviluppare la capacità di accedere alle informazioni, alle fonti, ai contenuti digitali, in modo critico, responsabile e consapevole.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti.

Analizzare, interpretare e valutare in maniera critica dati, informazioni e contenuti digitali.

Distinguere i fatti dalle opinioni.

Sviluppare contenuti digitali all'interno della rete globale in modo critico e responsabile, applicando le diverse regole su copyright e licenze.

Condividere dati, informazioni e contenuti digitali attraverso tecnologie digitali appropriate, applicando le prassi adeguate alla citazione delle fonti e attribuzione di titolarità. Utilizzare consapevolmente e lealmente i dispositivi tecnologici, dichiarando ciò che è prodotto dal programma e ciò che è realizzato dall'essere umano.

Acquisire, valutare criticamente e organizzare informazioni ricavate dalla lettura di "Open Data".

Conoscere i principali documenti italiani ed europei per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

SVILUPPO DI COMPETENZE II CICLO (NC 3)

Competenza n. 11

Individuare forme di comunicazione digitale adeguate, adottando e rispettando le regole comportamentali proprie di ciascun contesto comunicativo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere e applicare criticamente le norme comportamentali e le regole di corretto utilizzo degli strumenti e l'interazione con gli ambienti digitali, comprendendone le potenzialità per una comunicazione costruttiva ed efficace.

Utilizzare servizi digitali adeguati ai diversi contesti, collaborando in rete e partecipando attivamente e responsabilmente alla vita della comunità.

Tenere conto delle diversità culturali e generazionali che caratterizzano le persone che accedono agli ambienti virtuali, adeguando di conseguenza le strategie di comunicazione.

Competenza n. 12

Gestire l'identità digitale e i dati della rete, salvaguardando la propria e altrui sicurezza negli ambienti digitali, evitando minacce per la salute e il benessere fisico e psicologico di sé e degli altri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Analizzare le problematiche connesse alla gestione delle identità digitali, ai diritti del cittadino digitale e alle politiche sulla tutela della riservatezza e sulla protezione dei dati personali riferite ai servizi digitali. Favorire il passaggio da consumatori passivi a consumatori critici e protagonisti responsabili.

SVILUPPO DI COMPETENZE II CICLO (NC 3)

Conoscere e applicare le misure di sicurezza, protezione, tutela della riservatezza. Proteggere i dispositivi e i contenuti e comprendere i rischi e le minacce presenti negli ambienti digitali.

Proteggere sé e gli altri da eventuali danni e minacce all'identità, ai dati e alla reputazione in ambienti digitali, adottando comportamenti e misure di sicurezza adeguati.

Utilizzare e condividere informazioni personali proteggendo se stessi e gli altri dai danni.

Conoscere l'importanza del "Regolamento sulla privacy" (Privacy Policy) che i servizi digitali predispongono per informare gli utenti sull'utilizzo dei dati personali raccolti.

Adottare soluzioni e strategie per proteggere sé stessi e gli altri da rischi per la salute e minacce al benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali, anche legati a bullismo e cyberbullismo, utilizzando responsabilmente le tecnologie per il benessere e l'inclusione sociale.

Individuare e spiegare gli impatti ambientali delle tecnologie digitali e del loro utilizzo.

Assumersi la responsabilità dei contenuti che si pubblicano nei social media, rispetto alla attendibilità delle informazioni, alla sicurezza dei dati e alla tutela dell'integrità, della riservatezza e del benessere delle persone.

IL DGPR E LA TUTELA DEI MINORI

Art. 40 Il Codice di condotta prescrive alle associazioni di categoria l'adozione di specifiche disposizioni nei loro codici su:

- Consenso dei minori
- Protezione fornita
- Modalità di consenso genitoriale

Art. 57 le Autorità promuovono per i minori attività per la consapevolezza circa i rischi legati al trattamento dei dati personali



COMMENTO GENERALE N. 25

67. La privacy è vitale per l'agency dei minorenni, la dignità e la sicurezza e per l'esercizio dei loro diritti. I dati personali dei minori vengono trattati per offrire loro benefici educativi, sanitari e di altro tipo. Le minacce alla privacy dei minori possono derivare dalla raccolta e dal trattamento dei dati da parte di istituzioni pubbliche, aziende e altre organizzazioni, nonché da attività criminali come il furto di identità. Le minacce possono anche derivare dalle attività dei minorenni e dalle attività di familiari, coetanei o altri, ad esempio, da genitori che condividono fotografie online o da uno sconosciuto che condivide informazioni su un bambino.

La privacy è un patto di fiducia reciproca tra genitori e figli, ma i genitori ne sono responsabili

Il 21 novembre 2023 è entrato in vigore la delibera Agcom sul **parental control** a tutela dei minori sul web.

Un pacchetto di misure volte a rafforzare il controllo all'accesso dei contenuti disponibili in rete inappropriati o **pericolosi per i più giovani**.

L'Autorità ha identificato otto categorie assoggettate al parental control, stabilendo che i sistemi di **controllo parentale** siano attivi di default nelle offerte dedicate ai minori.

Di conseguenza le sim intestate a un minore o sulle quali è attivo un piano dedicato, dal 21 novembre, avranno attivo il **blocco**.

Inoltre tutti i maggiorenni potranno richiedere il blocco. Tra le altre cose, Agcom ha stabilito che i gestori di telefonia mettano **gratuitamente** a disposizione dei clienti dei sistemi di controllo tramite i quali i genitori siano in grado di filtrare **i contenuti non adatti ai minori**.

Legge 13 novembre 2023, n. 159 recante misure urgenti di contrasto educativo al disagio giovanile, alla povertà e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Capo IV
Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Art. 13

Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica

Di seguito, si riporta una tabella che sintetizza le principali categorie indicate dai rispondenti alla consultazione e che possono essere assunte come generale indicazione:

Nome	Descrizione
Contenuti per adulti	Siti web riservati ad un pubblico maggiorenne, siti che mostrano nudità totale o parziale in un contesto sessuale pornografico, accessori sessuali, attività orientate al sesso. Siti che supportano l'acquisto online di tali beni e servizi.
Gioco d'azzardo/scommesse	Siti che forniscono informazioni o promuovono il gioco d'azzardo o supportano il gioco d'azzardo online e/o scommesse.
Armi	Siti che forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati.
Violenza	Siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata
Odio e discriminazione	Siti che promuovono o supportano l'odio o l'intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo
Promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche	A titolo di esempio siti che promuovono o supportano l'anoressia e/o la bulimia, l'uso di sostanze stupefacenti illegali, di alcol o di tabacco
Anonymizer	Siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività online irrintracciabile.
Sette	Siti che promuovono o che offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l'uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o essere soprannaturali.

DIVIETO DI ACCESSO E VERIFICA ETA' DEL MINORE L. 159/2023

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici*). — 1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *web* e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità».

Il tuo diritto a costituire e a partecipare a gruppi online

- Non dovresti essere sorvegliato dalle autorità o da altri quando sei online se non quando è consentito dalla legge.

Il tuo diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali

- Tutti dovrebbero sapere che tu hai diritto alla privacy.
- Dovresti sapere come mantenere private le tue informazioni personali online.
- Le tue informazioni personali dovrebbero essere usate solo con il tuo permesso (se sei troppo giovane con il permesso dei tuoi genitori) e se è consentito dalla legge.
- Dovresti essere in grado di capire come vengono usate le tue informazioni personali e come puoi cancellarle o correggerle.
- I dispositivi elettronici nei giocattoli o nei vestiti non devono essere utilizzati per raccogliere informazioni su di te.

ALFABETIZZAZIONE DI MINORI E FAMIGLIE L. 159/2023

Art. 14 Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora **linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica** e di applicazioni di **controllo parentale**, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

I Centri per la famiglia offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. (...)

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy** avviano annualmente campagne di **informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi**, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso delle applicazioni di **controllo parentale** (nonché dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di **verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici**).

CYBERSTUPIDITY E ATTI PERSECUTORI

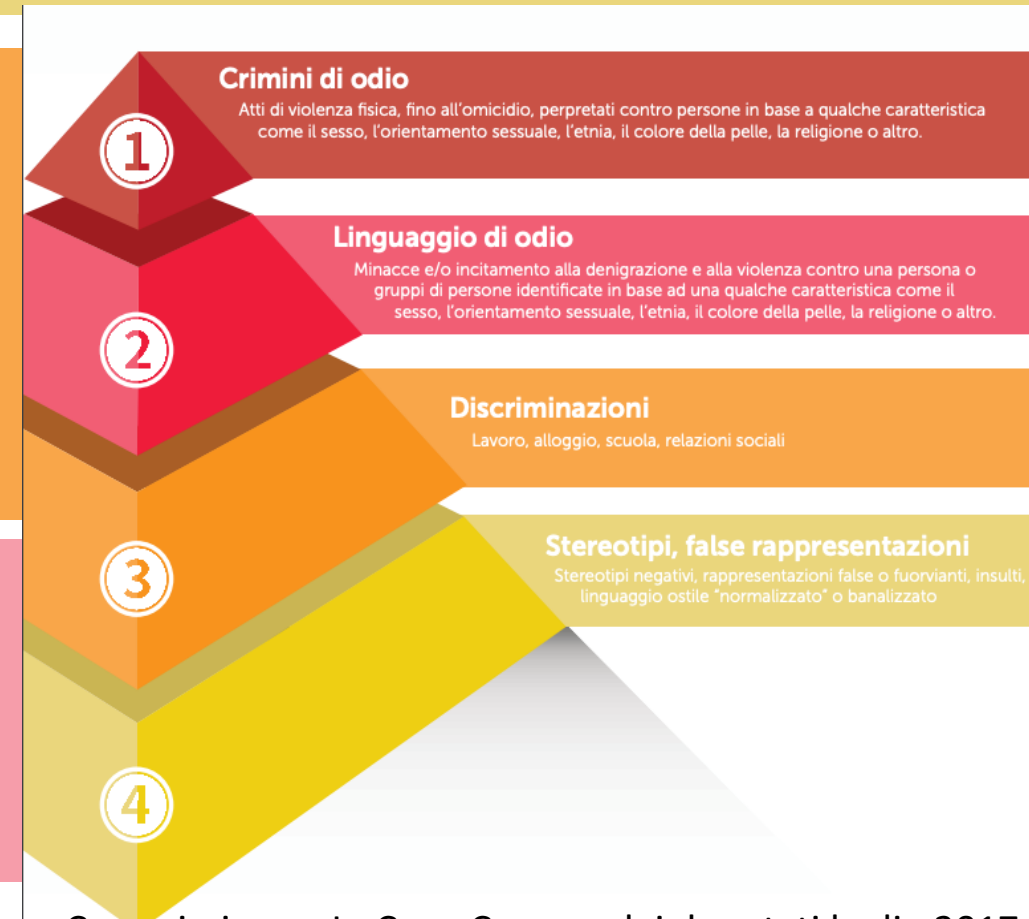
Il **cyberbullying**, cyberbullismo, caratterizzato dall'iterazione dell'atto persecutorio, dall'intenzionalità vessatoria del fautore, della risposta importante del gruppo. Chi è vittima di cyberbullying ha la percezione di **non poter sfuggire all'oppressione del gruppo**.

Gli atteggiamenti lesivi della persona a diversi livelli possono assumere forme piuttosto gravi fino giungere ad esiti drammatici.

Nel momento in cui vengono inviati messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, ripetutamente nel tempo si verifica un fenomeno chiamato cyber **harassment** "molestia", con tale termine si fa riferimento ad una relazione sbilanciata nella quale la **vittima subisce passivamente le molestie** o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a smetterla.

Quando l'**harassment** diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a **temere per la propria sicurezza fisica**, il comportamento offensivo assume la denominazione di **cyberstalking** in particolare se diviene insistente ed intimidatorio.

<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyber-stupidity->



Commissione «Jo Cox» Camera dei deputati luglio 2017

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per “**bullismo**” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, **idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione**, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni »

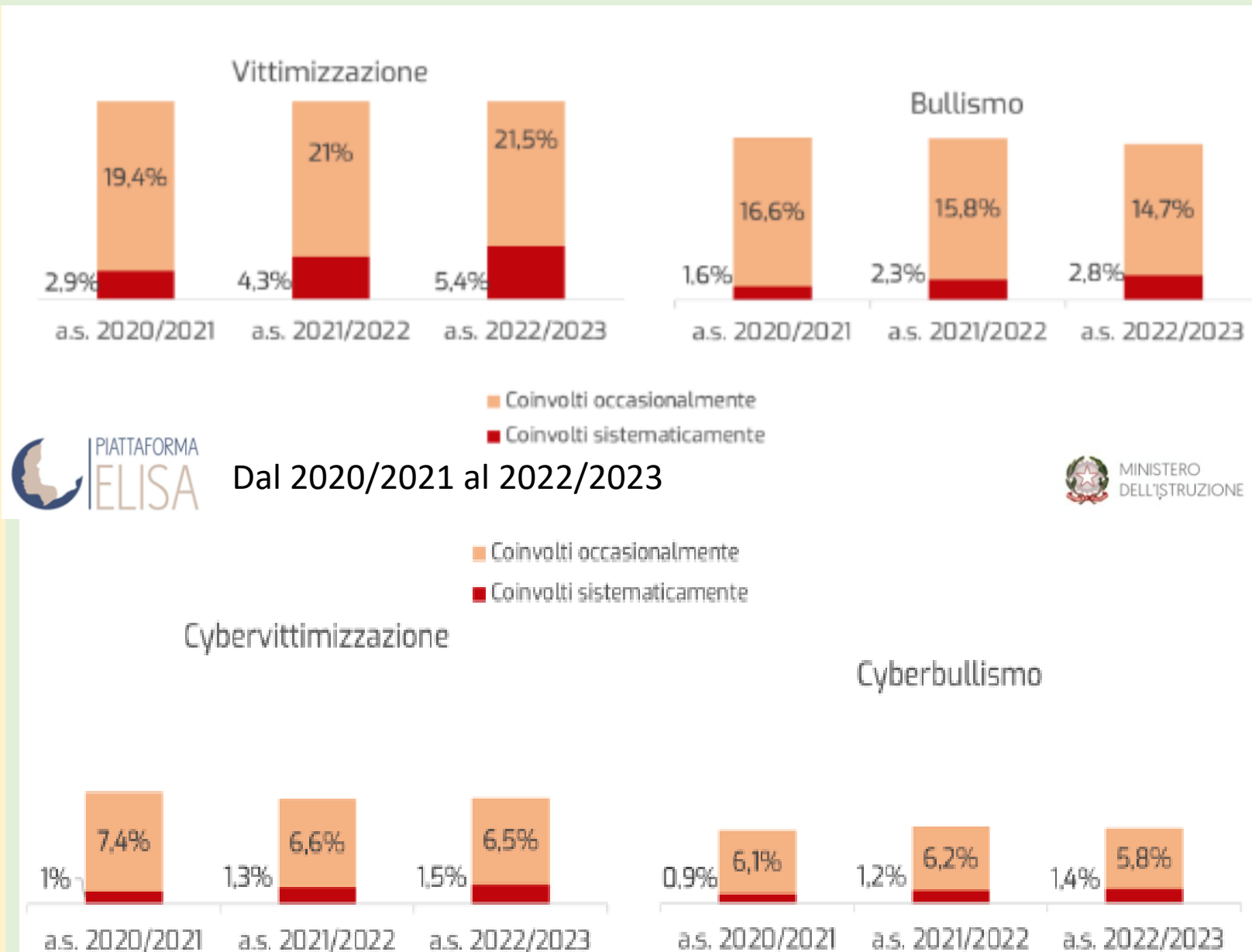


2. Ai fini della presente legge, per «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, **trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo **intenzionale** e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

NON SEMPRE LE PREVARICAZIONI SONO REATO

Le condotte :

Pressioni, comportamenti vessatori, furti o danneggiamenti, emarginazione, derisioni, ...
molestia (reiterata), violenze fisiche o psicologiche, denigrazione, diffamazione, atti persecutori, minaccia, ricatto, istigazioni al suicidio o all'autolesionismo, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito e diffusione di dati personali in assenza di consenso.



EMENDAMENTI ALLA L. 71/2017 CON L. 70/2024

FINALITA'

« 1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare **i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni**, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di **attenzione e tutela** nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, **delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso** »;

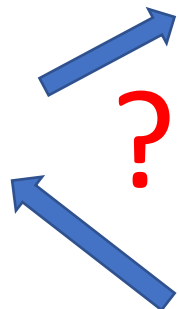
MODIFICHE AL TAVOLO TECNICO – ART. 3

Nel Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del **bullismo e del cyberbullismo** viene inserito il **Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri** e il **Consiglio nazionale degli utenti** (AgCom) nonché **esperti** dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia.

Il Tavolo tecnico **convocato regolarmente a cadenza semestrale e presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri**, redige, entro **centottanta** giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del **bullismo** e del cyberbullismo

L'attuale tavolo non ha prodotto il Piano integrato, né il codice di co-regolamentazione, né nominato il Comitato di monitoraggio per diritto cancellazione.

COORDINAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE



PRESIDENZA DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

« Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 »

LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione **dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con ~~le scuole~~ le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, ~~in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca~~

?

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 **l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia**, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il **Garante per la protezione dei dati personali**, predispone, (...) periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del **bullismo** e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di **controllo parentale**, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

?

6. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il **Ministro dell'istruzione e del merito** trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del **bullismo** e del cyberbullismo, di cui al comma 1 »

Le risorse per le campagne di sensibilizzazione sono incrementate da € 50.000 a € 150.000

CAMPAGNE INFORMATIVE LEGGE 71/2017

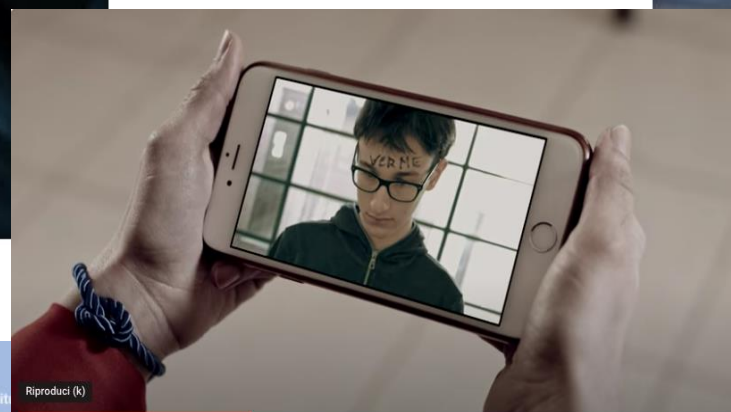
<https://www.governo.it/it/media/campagna-di-comunicazione-la-prevenzione-e-il-contrasto-al-cyberbullismo-insieme-si-vince>



<https://www.youtube.com/watch?v=fRDP7iHzPOU>



<https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/campagna-di-sensibilizzazione-sul-cyberbullismo/>



<https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40>



https://www.google.com/search?q=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&rlz=1C5CHFA_enIT823IT824&oq=CAMPAGNA+DELLA+PRESIDENZA+DEL+CONSIGLIO+CYBERBULLISMO&aqs=chrome..69i57j33i160.6914j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:45ed0ee5,vid:SG0DnnjRITA,st:0

RESPONSABILITA' IN VIGILANDO DEI DOCENTI

L'Istituto scolastico deve dimostrare:

A) aver adottato in via preventiva tutte le cautele previste per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

B) dimostrare di aver nominato un referente

C) dimostrare di aver promosso l'educazione all'uso consapevole delle tecnologie informatiche

D) dimostrare di aver adeguato i regolamenti scolastici e di aver integrato il patto di corresponsabilità.

E) codice interno per prevenzione e contrasto

F) tavolo permanente di monitoraggio

art. 28 Cost.

art. 2048 c.c.

Prova liberatoria: provare di aver fatto tutto il possibile per far sì che il fatto non accadesse oppure caso fortuito

In quanto pubblico ufficiale il docente ha sempre **il dovere di denunciare atti illeciti anche avvenuti al di fuori della scuola**

Legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, ma se i fatti sono commessi con dolo o colpa grave, diritto di regresso sui docenti.

LE LINEE GUIDA 2021 IN ATTESA DI AGGIORNAMENTO

- lavorare sui gruppi, sulle culture e sui **contesti** in cui i singoli casi hanno avuto origine;

- curare la **relazione** con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di **discriminazione**, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in **progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio**.

- attuare un'educazione alla **responsabilità** e alla **convivenza**, nella cornice di un buon clima di scuola.

Come intervenire
sui **bullismi**
come fenomeni
sociali?

- mettere in campo una proficua **alleanza educativa** tra scuola, famiglia e altre **agenzie educative extra scolastiche**.

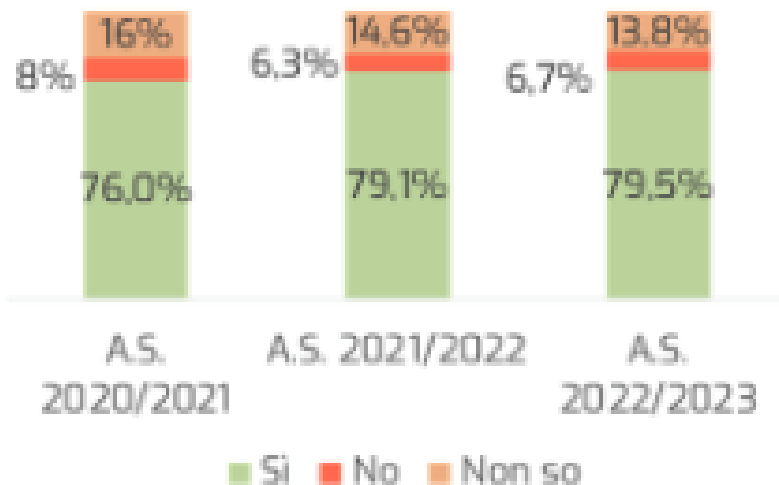
- integrare la prospettiva educativa con quella **riparativa e/o sanzionatoria**, mantenendo una visione che tenga conto della complessità dei fenomeni spesso frutto di **incompetenze sociali**.

- **formare** docenti, alunni, genitori collaboratori scolastici,

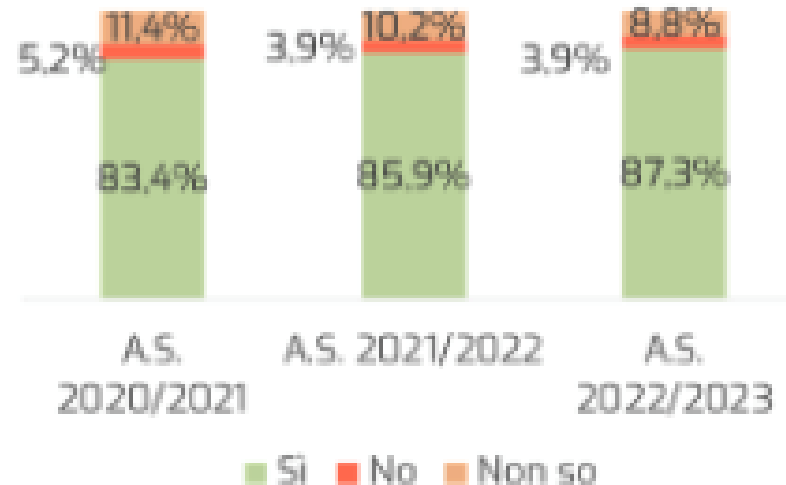
MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI NORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 71/2017

IL DOCENTE REFERENTE

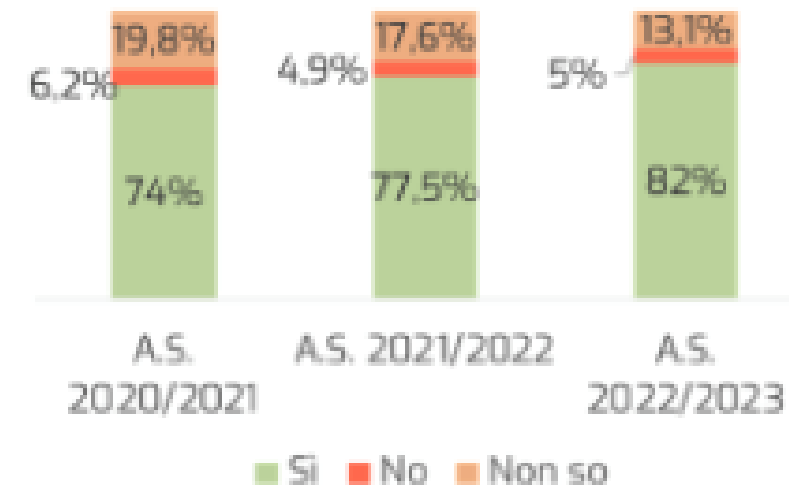
PRIMARIA



PRIMO GRADO



SECONDO GRADO

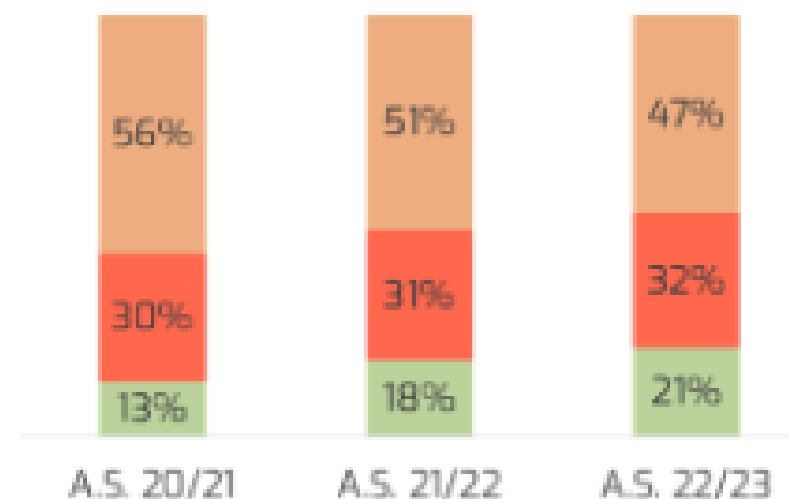


La Legge n. 71 prevede che all'interno di tutte le Istituzioni Scolastiche venga nominato almeno un docente referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Sebbene il docente referente sia diffusamente presente nelle scuole italiane, questa figura risulta poco conosciuta tra gli studenti e le studentesse. Il 47%, infatti, **dichiara di non averne mai sentito parlare.**



- No, non ho mai sentito parlare della figura del referente
- So che esiste la figura del referente, ma non so chi sia nella mia scuola
- Si, so chi è il referente del bullismo della mia scuola



LA PATENTE COME BUONA PRATICA ANTIBULLISMO



POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO



«Una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della scuola e l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti prepotenti»



La patente di smartphone è uno strumento per chiarire obiettivi, metodi, strumenti, procedure dell'intervento scolastico e territoriale contro le prevaricazioni tra pari in rete.

Fondamentale è che scuola e famiglia siano alleate nelle azioni educative messe in atto.

E' una **patente di comunità**, un rito di passaggio alla cittadinanza digitale consapevole.

E' un progetto **interistituzionale**, in Regione Piemonte è significativa l'intersezione tra scuola e sanità, che coinvolge le forze dell'ordine, i servizi socio sanitari e socio-assistenziali.

La patente è un progetto che attraversa in continuità i diversi ordini di scuola (foglio rosa, I e II livello)

La patente è anche orientata alla formazione di **peer educator** essenziali per la partecipazione attiva dei ragazzi

SUSSIDIARIETA' NELLE POLITICHE ANTIBULLISMO CON PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI REGIONALI

« Art. 4-bis. – (Servizio di sostegno psicologico agli studenti e servizio di coordinamento pedagogico) –

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, **le regioni possono adottare iniziative** affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) **un servizio di sostegno psicologico agli studenti**, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

~~b) **un servizio di coordinamento pedagogico**, nei limiti delle previsioni, promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali nel gruppo»~~



Quasi tutte le Regioni hanno già promulgato misure e norme di programmazione per la prevenzione e il contrasto dei bullismi

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO - ART.

5

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, **realizzati anche in forma non telematica**, che **coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento** di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, **anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.**

Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il **dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti** anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 »

LINEE DI ORIENTAMENTO - ART. 4

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento **recanti anche l'indicazione delle procedure, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

« 2-*bis*. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore »;

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, **recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e** individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le **relative** iniziative di ~~prevenzione e di contrasto del cyberbullismo~~, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

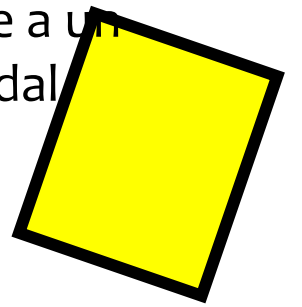
Legge 70/2024 -MODIFICHE ART. 25 REGIO DECRETO 1404/34

« Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un **percorso di mediazione** oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, **previo ascolto del minorenne e dei genitori** ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, **lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.**

LA LEGGE 71/2017 INTRODUCE MISURE PER RIMEDIARE ALL'ERRORE

AMMONIMENTO DEL QUESTORE (art. 7)

Nei casi più gravi di cyberbullismo e in assenza di denunce per le condotte di reato in danno di minorenni di cui sono responsabili adolescenti di età superiore ai 14 anni, su istanza dei genitori o dei minori over14 **il Questore convoca il minore**, assieme a un genitore, **per ammonirlo**. L'istanza di ammonimento deve essere presentata dal genitore della vittima, se < 14 anni. Il provvedimento ha lo scopo di **educare e responsabilizzare** i giovani che agiscono comportamenti inadeguati in rete.



Al diciottesimo anno, in mancanza di reiterazioni, l'ammonimento si estingue.

Risulta residuale l'incidenza di recidive rispetto a questa misura di prevenzione che tiene ragazze e ragazzi fuori dal penale.

Torino - La Questura di Torino ha siglato un protocollo di intesa in materia di bullismo e cyberbullismo con il Gruppo Abele e il CePsi, Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri, al fine di consentire l'emersione di quel sommerso di violenze consumate sovente in silenzio.

Per i minori autori di atti di cyberbullismo, destinatari della misura preventiva dell'Ammonimento del Questore, è prevista la possibilità di **seguire gratuitamente un percorso volto alla gestione delle emozioni e al raggiungimento della consapevolezza del disvalore del gesto compiuto volto a prevenire il rischio di recidiva.**

Il protocollo per la prima volta si rivolge anche ai minori vittime per i quali è previsto un servizio di accoglimento e sostegno psicologico. Lo stesso per gli autori di bullismo



**LA TECNICA
DELLA SCUOLA**
IL QUOTIDIANO DELLA SCUOLA

Home > Alunni > Bullismo, 13enne ammonito dai Carabinieri: primo caso in Italia, genitori multati per...

ALUNNI

Bullismo, 13enne ammonito dai Carabinieri: primo caso in Italia, genitori multati per omesso controllo

Di Redazione - 29/05/2024

Home > Attualità > Bullismo: come funziona l'ammonimento del questore nei confronti dei minori

ATTUALITÀ

Bullismo: come funziona l'ammonimento del questore nei confronti dei minori

Di Redazione - 12/06/2024



In merito ad [un nostro articolo](#) del 29 maggio scorso riceviamo questa precisazione da parte della senatrice Elena Ferrara che volentieri pubblichiamo.

Legge 159/2023
Ammonimento del
questore anche
per gli under 14
Dai 12 anni con
sanzione
amministrativa per
i genitori

GIORNATA DEL RISPETTO

Art. 4.

(Istituzione della « Giornata del rispetto »)

Per le finalità di prevenzione di cui alla presente legge è istituita la « **Giornata del rispetto** », quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.



Willy Monteiro Duarte, nato a Roma da genitori di Capo Verde, venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, nel tentativo di difendere un amico in difficoltà.

La brutalità del pestaggio per la furia cieca dell'odio sconvolse l'opinione pubblica.

In seguito si rovesciò sui social una valanga di fake news, inneggianti agli assassini di Willy.

«Il sorriso di Willy (canzone per Willy Monteiro Duarte)».

<https://youtu.be/ifdLwbozCek>



La Giornata ricorre **il giorno 20 gennaio**. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni **sul significato della ricorrenza stessa** e delle attività previste dalla presente legge.

DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE

IL MIGLIOR RIMEDIO È LA PREVENZIONE



Partecipare ad attività di peer education

Come studente o come ex studente, se hai già operato in attività di peer education all'interno dell'istituto scolastico, puoi avere un **ruolo attivo** nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

Partecipare attivamente ad iniziative di informazione destinate ai ragazzi sull'educazione all'uso consapevole della rete Internet e sui diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche

Partecipa alle iniziative promosse dalla tua scuola e pensate per te. È molto importante e può aiutarti a utilizzare al meglio le tecnologie informatiche con le quali ti rapporti ogni giorno.

Il tuo diritto alla partecipazione

- Le scuole, le autorità pubbliche, le aziende e le organizzazioni internazionali dovrebbero chiedere le tue opinioni e prenderle seriamente in considerazione.

Lungo tutto l'arco formativo agli studenti sono garantiti progetti educativi e di prevenzione all'interno di percorsi di cittadinanza digitale (L. 71/2017 – L. 92/2019)

E' necessario creare nelle scuole un clima **garante della sicurezza di ognuno** in cui possano fiorire strategie che promuovano **condivisione, comunicazione inclusiva e assertività, empatia e che tutelino la dignità del minore, diritti e responsabilità di ciascuno.**

L'esempio degli adulti è necessario per lo sviluppo di competenze sociali e normative.

MODIFICHE ALLO STATUTO STUDENTI/ESSE

Art. 5.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:
 - a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che **la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;**
 - b) integrare la disciplina relativa al **Patto educativo di corresponsabilità**, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali,
- e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Campagna social Patente di smartphone



Patente di SMARTPHONE

Progetto interistituzionale per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo



Grazie dell'ascolto!

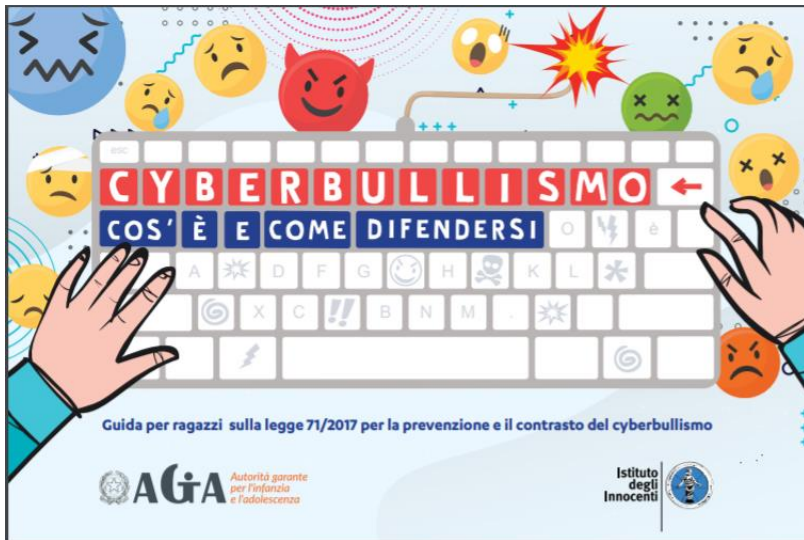


www.peer-education.it

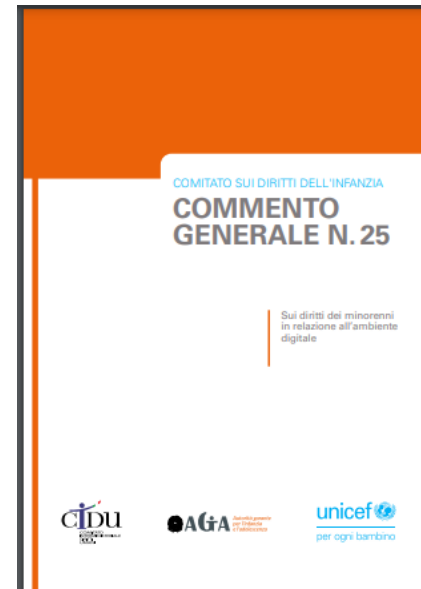
THE GLOBAL GOALS OBIETTIVI GLOBALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Agenda ONU2030



https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2021-11/learnaboutrights/child_garante_infanzia.pdf



<https://www.unicef.it/pubblicazioni/i-diritti-dei-minorenni-in-relazione-all-ambiente-digitale/>



<https://www.ericsonlive.it/prodotto/didattica/prevenire-valutare-e-contrastare-bullismo-e-cyberbullismo/>

